

## ||| DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto "Sostegni") - Principali novità di carattere fiscale

### In breve

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto "Sostegni"), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70 ed entrato in vigore il 23.3.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell'emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 41/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni potrebbero quindi essere suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel Decreto.

- | Nuovo contributo a fondo perduto;
  - | Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione;
  - | Proroga scadenza rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio;
  - | Annullamento automatico dei ruoli 2000-2010;
  - | Definizione avvisi bonari non spediti;
  - | Innalzamento della soglia massima relativa agli Aiuti di Stato;
  - | Termini di notifica delle cartelle di pagamento.
-

## In dettaglio

| Argomento   | Descrizione  |
|---|--|
| <p>Nuovo contributo a fondo perduto (art. 1, c. 1-9, 12 e 13)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>   È previsto un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario;</li> <li>  residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.</li> </ul> </li> <li>   Sono in ogni caso esclusi dal contributo:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);</li> <li>  i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021;</li> <li>  enti pubblici, di cui all'art. 74 del Tuir;</li> <li>  intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all'art. 162-bis del Tuir.</li> </ul> </li> <li>   Il contributo spetta a condizione che:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;</li> <li>  l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019.</li> </ul> </li> <li>   I soggetti che hanno aperto la partita IVA dall'1.1.2019 possono fruire del contributo, purché abbiano un calo di fatturato IVA, indipendentemente dalla percentuale di calo del fatturato del 30% (in sostanza possono fruire del contributo anche se il fatturato è diminuito di meno del 30%).</li> <li>   L'ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e quello del 2019:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;</li> <li>  50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;</li> </ul> </li> </ul> |



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>  40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;</li><li>  30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;</li><li>  20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.</li><li>   Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.</li><li>   E', inoltre, previsto un contributo minimo, pari a:<ul style="list-style-type: none"><li>  1.000,00 euro, per le persone fisiche;</li><li>  2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.</li></ul></li><li>   I soggetti che hanno aperto la partita IVA a decorrere dal mese di dicembre 2019 e sino al 23.3.2021 possono beneficiare del contributo minimo senza ulteriori verifiche sui ricavi e sulla riduzione di fatturato.</li><li>   Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un'apposita istanza telematica all'Agenzia delle Entrate che deve essere presentata:<ul style="list-style-type: none"><li>  dal 30.3.2021 al 28.5.2021;</li><li>  mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito Internet dell'Agenzia delle Entrate.</li></ul></li><li>   Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:<ul style="list-style-type: none"><li>  direttamente tramite bonifico da parte dell'Agenzia delle Entrate;</li><li>  sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione mediante modello F24.</li></ul></li><li>   Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile ai fini IRPEF, IRES e IRAP.</li><li>   Il contributo viene riconosciuto nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo sugli Aiuti di Stato, di cui alla comunicazione 19.3.2020 C(2020) 1863 <i>final</i> e successive modifiche (ossia limite di euro 1.800.000 per "Impresa").</li><li>   Al contributo, infine, dovrebbero applicarsi le disposizioni, ove compatibili, ed i medesimi chiarimenti già forniti dall'Agenzia Entrate con le Circolari 15/E 2020 e 22/E 2020 in relazione al contributo di cui al DL 34/2020.</li></ul> |
|--|--|

| Argomento   | Descrizione  |
|---|--|
| <p>Contributo a fondo perduto per riduzione del canone di locazione (art. 42, c. 7-8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>   A fini di coordinamento tra norme, vengono abrogate le disposizioni della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un Comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione, già previsto dall'art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. "Ristori"). Di conseguenza, resta in vigore la sola misura di cui all'art. 9-quater del DL 137/2020, in base al quale il contributo spetta se:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  il locatore concede una riduzione del canone;</li> <li>  la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, rientrante nell'elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;</li> <li>  l'immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;</li> <li>  il contratto è in essere alla data del 29.10.2020 (requisito che non era richiesto dalla legge di bilancio 2021).</li> </ul> </li> <li>   In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200,00 euro, in base alle risorse disponibili.</li> </ul> |
| <p>Differimento registri IVA precompilati (art. 1, c. 10)</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>   È disposto il differimento dell'avvio della predisposizione delle bozze dei registri IVA, delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale IVA precompilati da parte dell'Agenzia delle Entrate. Nel dettaglio:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  a partire dalle operazioni effettuate dall'1.7.2021, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione di tutti i soggetti passivi IVA residenti e stabiliti in Italia, in un'apposita area riservata, le bozze dei registri di cui agli artt. 23 (registro delle fatture) e 25 (registro degli acquisti) del DPR 633/72, nonché della liquidazione periodica dell'IVA;</li> <li>  a partire dalle operazioni effettuate dall'1.1.2022, oltre alla documentazione di cui al punto precedente, l'Agenzia delle Entrate metterà a disposizione anche le bozze della dichiarazione annuale IVA.</li> </ul> </li> <li>   Il programma di assistenza on line si basa sui dati acquisiti con:</li> </ul>  |



|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>  le fatture elettroniche trasmesse mediante il Sistema di Interscambio;</li> <li>  le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (c.d. "esterometro");</li> <li>  i corrispettivi inviati telematicamente.</li> </ul> <p>   Verranno inoltre, utilizzati gli ulteriori dati fiscali presenti nel sistema dell'Anagrafe tributaria.</p>   |
| Contributi per le attività con centri commerciali - abrogazione (art. 1, c. 11)                | <p>   Viene abrogato il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 co. 14-bis e 14-ter del DL 137/2020 (c.d. "Ristori"), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.</p>  |
| Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione (art. 4, c. 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>   Per effetto dell'art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadrebbero dall'8.3.2020 al 30.4.2021 potranno avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021, pur restando ferma la possibilità di presentare domanda di dilazione delle somme ai sensi dell'art. 19 DPR 602/1973.</li> <li>   Prima dell'ulteriore proroga introdotta dal DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era fissato nel 28.2.2021 ed il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.</li> <li>   Durante il periodo di sospensione non vengono notificate cartelle di pagamento.</li> <li>   Le somme che devono essere pagate a seguito di avviso di addebito INPS, se scadenti dall'8.3.2020 al 30.4.2021, andranno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021, rimanendo ferma la possibilità di chiederne la dilazione.</li> <li>   Il DL 41/2021 prevede che per le somme intimare con accertamento esecutivo aventi scadenza dall'8.3.2020 al 30.4.2021, il pagamento potrà avvenire entro il 31.5.2021. Ciò vale per gli accertamenti in materia di imposte sui redditi, IVA e IRAP e in materia di fiscalità locale.</li> <li>   Secondo l'Agenzia delle Entrate (Circ. 5/E del 2020) la sospensione predetta non riguarderebbe il pagamento da eseguirsi a seguito di notifica dell'accertamento esecutivo, ma solo i pagamenti delle somme che sono già state affidate in riscossione.</li> <li>   Le rate inerenti a dilazioni di somme iscritte a ruolo scadenti dall'8.3.2020 al 30.4.2021, andranno pagate in unica soluzione entro il 31.5.2021.</li> </ul> |

| Argomento  | Descrizione  |
|--|--|
| Proroga scadenza rate della rottamazione - ter e del saldo e stralcio (art. 4, c. 1) | <ul style="list-style-type: none"> <li>   Vengono posticipate la rate derivanti dalla "rottamazione dei ruoli" (inclusa la rottamazione dei ruoli relativa a dazi doganali/IVA all'importazione) e del c.d. "saldo e stralcio degli omessi versamenti".</li> <li>   Il pagamento, senza subire alcuna decadenza e aggravio di sanzioni e interessi, potrà avvenire: <ul style="list-style-type: none"> <li>  entro il 31.7.2021, per le rate scadute nel 2020;</li> <li>  entro il 30.11.2021, per le rate in scadenza il 28.2.2021, il 31.3.2021, il 31.5.2021 e il 31.7.2021.</li> </ul> </li> <li>   Prima dell'ulteriore proroga introdotta dal Decreto, il pagamento delle rate scadute nel 2020 sarebbe dovuto avvenire entro l'1.3.2021.</li> <li>   Le rate prorogate non possono essere oggetto di ulteriore dilazione, ma risulta applicabile il c.d. "periodo di tolleranza" di cinque giorni.</li> </ul>   |
| Annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 (art. 4, c. 4-9)                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>   Sono automaticamente annullati i ruoli affidati agli Agenti della Riscossione dal 1.1.2000 al 31.12.2010, di natura tributaria, contributiva o di altra natura.</li> <li>   Rientrano nell'annullamento automatico i ruoli che al 23.3.2021 hanno un importo residuo sino a 5.000,00 euro.</li> <li>   Potrebbe anche trattarsi dei ruoli che sono stati oggetti di precedente "rottamazione" o di "saldo e stralcio degli omessi versamenti".</li> <li>   Nell'annullamento sono compresi i ruoli di qualsiasi natura, anche non tributaria e contributiva. Ad esempio, potrà trattarsi di imposte, di contributi previdenziali spettanti all'INPS o alle Casse di previdenza, o di sanzioni per violazioni del Codice della strada.</li> <li>   Sono escluse le (residuali) fattispecie indicate dalla norma, come ad esempio dazi doganali e IVA all'importazione.</li> <li>   Possono beneficiare dell'annullamento solo i contribuenti (persone fisiche, società, altri enti) che hanno conseguito un reddito imponibile sino a 30.000,00 euro nell'anno 2019 (modelli dichiarativi 2020).</li> </ul> |

| Argomento   | Descrizione  |
|---|--|
| Definizione avvisi bonari non spediti (art. 5, c. 1-7)            | <ul style="list-style-type: none"> <li>   È prevista la definizione degli avvisi bonari, derivanti dalla liquidazione automatica della dichiarazione dei redditi e IVA, relativi al periodo d'imposta:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono ancora stati inviati ai contribuenti per effetto delle sospensioni intercorse;</li> <li>  2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.</li> </ul> </li> <li>   Il contribuente che aderirà alla definizione dovrà pagare la totalità delle imposte e degli interessi e beneficerà dello stralcio delle sanzioni e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali.</li> <li>   La possibilità di beneficiare della definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in sede di notifica dell'avviso bonario.</li> <li>   Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:               <ul style="list-style-type: none"> <li>  essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021;</li> <li>  aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d'imposta 2019.</li> </ul> </li> <li>   Per i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA, il parametro di riduzione del volume di affari viene determinato facendo riferimento all'ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d'imposta 2020.</li> </ul> |
| Innalzamento della soglia degli aiuti di Stato (art. 1, c. 13-17) | <ul style="list-style-type: none"> <li>   Viene innalzata la soglia per la fruizione degli aiuti di Stato. Il limite generale per singola impresa passa da 800.000 euro a 1,8 milioni di euro.</li> <li>   L'importo massimo fruibile degli aiuti, risultante dalla Comunicazione 19 marzo 2020 C (2020) 1863 <i>final</i>, recante il quadro temporaneo degli aiuti di Stato:</li> </ul>  |



|  |  |
|--|--|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>  ai sensi della Sezione 3.1 (“Aiuti di importo limitato”) per la singola impresa è pari a 1,8 milioni di euro (275.000 euro per il settore della pesca e acquacoltura e 225.000 per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli) nel periodo di vigenza del Quadro temporaneo, prorogato al 31 dicembre 2021;</li> <li>  ai sensi della Sezione 3.12 (“Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti”) prevede invece un massimale di 10 milioni di euro per impresa, ma a condizione che l’impresa beneficiaria degli stessi abbia subito una perdita di fatturato di almeno il 30% rispetto a un periodo di riferimento dell’anno 2019 e che la compensazione non superi il 70% (90% per le piccole imprese) dei costi fissi non coperti da ricavi, ovvero delle perdite;</li> <li>   Le misure attuate relative alla pandemia da Covid-19 che possono essere cumulate dalle imprese, entro i suddetti limiti, sono, ad esempio, le seguenti:       <ul style="list-style-type: none"> <li>  contributi a fondo perduto (Decreto Rilancio/Decreto Ristori/Decreto Sostegni);</li> <li>  credito d’imposta per i canoni di locazione di immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda;</li> <li>  credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (c.d. credito sanificazione);</li> <li>  esclusione del versamento del saldo dell’IRAP relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e di quello relativo alla prima rata dell’acconto relativa al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019;</li> <li>  esenzione IMU con riferimento a particolari tipologie di immobili;</li> </ul> </li> <li>   Gli aiuti sopra citati, fruiti alle condizioni e nei limiti della Sezione 3.1 della suddetta Comunicazione della Commissione europea possono essere cumulati da ciascuna impresa con altri aiuti autorizzati ai sensi della medesima Sezione.</li> <li>   Laddove le stesse imprese intendessero fruire anche della Sezione 3.12, allora le medesime dovranno presentare un’apposita autodichiarazione con la quale attestare l’esistenza delle condizioni previste alla sezione in questione. Si demanda alla pubblicazione di un apposito decreto ministeriale per la definizione delle disposizioni attuative.</li> <li>   Si segnala che ai fini della quantificazione degli aiuti massimi fruibili rileva la nozione di “impresa unica” così come formulata nel regolamento n. 1407/2013, ossia rileva l’insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:       <ul style="list-style-type: none"> <li>  maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;</li> <li>  diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del CdA, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;</li> </ul> </li> </ul> |
|--|--|



|  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li>  influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima o in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima</li> <li>  un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.</li> </ul>   |
| <p>Termini di notifica delle cartelle di pagamento (art. 4, c. 1 e art. 5, c. 8)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>   Vengono ulteriormente posticipati i termini di notifica delle cartelle di pagamento, sia con riferimento alla liquidazione automatica che al controllo formale della dichiarazione.</li> <li>   Ad esempio, in relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da liquidazione automatica scadrà non il 31.12.2021 ma il 31.12.2023.</li> <li>   Relativamente alla dichiarazione presentata nel 2019 (anno d'imposta 2018), il termine scadrà non il 31.12.2022 ma il 31.12.2023.</li> <li>   In relazione alla dichiarazione presentata nel 2018 (anno d'imposta 2017) e nel 2017 (anno d'imposta 2016), il termine per la notifica della cartella di pagamento derivante da controllo formale scadranno, rispettivamente, il 31.12.2024 (e non il 31.12.2022) e il 31.12.2023 (e non il 31.12.2021).</li> <li>   Relativamente ai carichi affidati all'Agente della Riscossione dall'8.3.2020 al 31.12.2021, i termini di decadenza e di prescrizione sono prorogati di 24 mesi.</li> </ul> |

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a [studio@ctep.it](mailto:studio@ctep.it)

La presente Newsletter è destinata a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o fiscale, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.



